



**COMUNE DI
CAZZANO DI TRAMIGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOTTA
INTEGRATA AI CULICIDI IN AREE PRIVATE AI
FINI DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11.03.2026)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Cazzano di Tramigna, le misure di prevenzione e controllo delle popolazioni di culicidi (zanzare) nelle aree private, con particolare riferimento alla Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e alla Zanzara Comune (*Culex pipiens*).
2. Il Regolamento è finalizzato:
 - a. alla tutela della salute pubblica;
 - b. alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da insetti vettori, quali Chikungunya, Dengue e West Nile Virus;
 - c. alla riduzione dei focolai larvali e al contenimento delle infestazioni.
3. Le misure previste si fondano sui principi della “lotta integrata”, privilegiando gli interventi di prevenzione e di controllo larvale.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato in coerenza con:

- R.D. n. 1265/1934 – Testo unico delle leggi sanitarie;
- L. n. 833/1978 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- D.P.R. n. 392/1998 – Presidi medico-chirurgici;
- Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;
- Reg. (UE) n. 528/2012 (Biocidi);
- D.Lgs. n. 179/2021;
- Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP);
- Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020–2025;
- Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto in materia (DGR n. 324/2006, n. 174/2019, n. 207/2020, n. 12/2021, n. 100/2022, n. 389/2023, n. 346/2024).

Art. 3 – Ambito di applicazione e soggetti obbligati

1. Il Regolamento si applica a tutte le aree private, comprese pertinenze, cortili, giardini, terrazzi, balconi, lastrici solari, aree agricole, cantieri e aree produttive presenti nel territorio comunale.
2. Sono soggetti agli obblighi:
 - proprietari;
 - locatari o detentori a qualsiasi titolo;
 - amministratori di condominio per le parti comuni;
 - gestori di attività economiche e produttive;
 - conduttori di serre, vivai e attività di vendita di piante.

Art. 4 – Obblighi generali di prevenzione

I soggetti di cui all’art. 3 sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la formazione di ristagni d’acqua e la proliferazione dei culicidi, attenendosi alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 – Prescrizioni obbligatorie per il controllo larvale

È fatto obbligo di:

1. evitare l'abbandono di contenitori o materiali nei quali possa raccogliersi acqua;
2. svuotare regolarmente i contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente; è vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
3. trattare tombini, pozzetti, griglie, fontane e caditoie con prodotti larvicidi autorizzati, ripetendo il trattamento dopo la pioggia;
4. chiudere con idonea "rete zanzariera" i tombini o altri manufatti non trattabili;
5. mantenere pulite le aree esterne da erbacce e rifiuti;
6. svuotare o trattare piscine e fontane non in esercizio;
7. evitare ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, cisterne e materiali stoccati; i contenitori devono essere coperti o svuotati almeno ogni 5 giorni;
8. trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da eventi piovosi;
9. nei cimiteri, utilizzare portafiori con sabbia umida o acqua trattata; i vasi con fiori finti devono contenere solo sabbia;
10. per serre, vivai e negozi di piante: effettuare trattamenti larvicidi regolari e documentabili.

Art. 6 – Trattamenti adulticidi in aree private

1. I trattamenti adulticidi sono consentiti solo in via straordinaria e nel rispetto delle misure previste dal Piano Regionale di prevenzione, sorveglianza e controllo delle arbovirosi, nonché delle eventuali indicazioni dell'Azienda Ulss competente.
2. I trattamenti devono essere eseguiti esclusivamente da imprese abilitate ai sensi della L. n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria, ambientale e di sicurezza.

Art. 7 – Impianti automatici di distribuzione

L'uso di impianti automatici è subordinato a:

- comunicazione preventiva al Comune almeno 48 ore prima;
- uso di prodotti autorizzati;
- rispetto delle condizioni di sicurezza e mitigazione (orari notturni, avvisi, tutela apicoltori, animali, arredi, ecc.).

Art. 8 – Periodo di applicazione

1. Il Regolamento si applica dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Sindaco può estendere tale periodo in caso di anomalie climatiche o situazioni epidemiologiche particolari.

Art. 9 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento è esercitata dagli organi e dai soggetti competenti ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il Servizio di Polizia Locale competente per territorio, anche in forma associata o convenzionata, nonché dagli uffici comunali competenti per materia, mediante attività di controllo e sopralluoghi.
2. Restano ferme le competenze del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché le attribuzioni degli ulteriori organi di vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da disposizioni di legge statale o regionale, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689:
 - da € 50,00 a € 300,00 per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 5;
 - da € 100,00 a € 500,00 per l'esecuzione di trattamenti adulticidi non autorizzati o non conformi alle disposizioni regolamentari;
 - da € 150,00 a € 500,00 per l'utilizzo di impianti automatici in assenza della prevista comunicazione o in violazione delle condizioni stabilite.
1. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è applicata nella misura massima.
2. Resta salva la facoltà del Comune di disporre l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione, all'albo pretorio on-line del Comune di Cazzano di Tramigna.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili o in contrasto con il presente regolamento.
3. Ai fini della trasparenza e dell'accessibilità totale di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni di cui alla Legge n. 4/2004, al D.lgs. n. 82/2005 e al D.lgs. n. 106/2018, il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cazzano di Tramigna nella sezione "Amministrazione Trasparente" e vi rimane sino a quando non sia modificato, revocato o annullato.